

# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi

Modifica del 22 agosto 2002

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*decreta:*

I

L'articolo 2 dei decreti del Consiglio federale del 9 dicembre 1999 e del 18 gennaio 2002<sup>1</sup> che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi è modificato come segue:

**Art. 2** Campo d'applicazione (modifica del cpv. 3)

<sup>1</sup> L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

<sup>2</sup> Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del CCL sono applicabili a tutte le imprese e a tutti i reparti di imprese addetti alla posa di ponteggi, nonché alle imprese di altri settori che montano ponteggi per terzi. Non vi sottostanno le imprese di altri settori che montano ponteggi per il proprio fabbisogno.

<sup>3</sup> Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano a tutti i lavoratori e gli apprendisti delle imprese di cui nel capoverso 2.

<sup>4</sup> Le disposizioni seguenti, di carattere obbligatorio generale, sono in vigore per i datori di lavoro con sede all'estero, nonché per i loro lavoratori purché adempiano le condizioni di cui nei capoversi 2 e 3 ed eseguano lavori che rientrino nel campo d'applicazione della cifra 1: articoli 12, 13 capoversi 1 e 2, articoli 14, 15, 17 (cpv. 12 dal secondo mese di impiego in Svizzera; cpv. 14 è escluso), 18, 19, 20, 29, appendice 1 e appendice 7. Se la durata di questi lavori supera due mesi all'anno, deve essere conclusa un'assicurazione di indennità giornaliera di malattia secondo l'articolo 21 e l'appendice 2 CCL oppure deve essere prevista una regolamentazione scritta per il pagamento del salario in caso d'impedimento del lavoratore per causa di malattia, che corrisponda almeno alle esigenze dell'articolo 324a del Codice delle obbligazioni.

<sup>5</sup> Sono esclusi dalla disposizione concernente i contributi al fondo di coordinamento e di formazione (art. 3 CCL) le imprese dei Cantoni di Ginevra, Vaud, Vallese e Neuchâtel, per quanto siano sottoposte ai fondi cantonali esistenti nel settore edile. È anche escluso il personale amministrativo.

<sup>1</sup> FF 1999 8667–8668, 2002 437

## II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa di ponteggi, allegato ai decreti del Consiglio federale del 9 dicembre 1999, del 6 luglio 2000, del 9 ottobre 2001 e del 18 gennaio 2002<sup>2</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

### *Art. 3, cpv. 1* Fondo paritetico

<sup>1</sup> Tutti i lavoratori (...) devono corrispondere un importo ad un fondo amministrato pariteticamente. Questo importo ammonta a 25 franchi al mese e viene trattenuto dal datore di lavoro ad ogni pagamento del salario. I datori di lavoro pagano un contributo di base di 50 franchi all'anno. Gli apprendisti versano al fondo un contributo mensile di 5 franchi.

I mezzi finanziari del Fondo verranno utilizzati come segue:

...

- e. Promozione del marchio di qualità CPP per i posatori di ponteggi
- f. (prima «e»)

### *Art. 12, cpv. 2-4* Disposizioni relative all'orario di lavoro

<sup>2</sup> Tempo di viaggio: per tempo di viaggio si intende il tempo necessario per il trasporto dal posto di raccolta/deposito al cantiere e viceversa.

Il tempo di viaggio viene retribuito secondo il salario base.

<sup>3</sup> Orario di lavoro annuale e settimanale: ... il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2190 ore ( $365 \text{ giorni} / 7 = 52.14 \text{ settimane} \times 42 \text{ ore}$ ), tempo di viaggio compreso. La pausa mattutina non viene retribuita e non viene computata nell'orario di lavoro annuale o settimanale.

L'orario di lavoro settimanale ammonta di regola:

- a. come minimo a 38 ore e  $\frac{3}{4}$  settimanali ( $= 5 \times 7 \text{ ore e } \frac{3}{4}$ ) e
- b. al massimo a 46 ore e  $\frac{1}{4}$  settimanali ( $= 5 \times 9 \text{ ore } \frac{1}{4}$ )
- c. Eccezione

Le imprese in cui tutti i lavoratori vengono retribuiti con salario mensile possono avere un numero di ore di lavoro inferiore all'orario di lavoro settimanale minimo (art. 12.3). Il limite massimo delle ore in difetto è pari ad 1 settimana lavorativa o a 42 ore per ogni anno civile.

Alla fine dell'anno o del rapporto di lavoro le ore in difetto causate dal datore di lavoro non possono né essere riportate nel nuovo anno civile, né essere computate sul salario o sulle ferie (mora del datore di lavoro, CO 324) a meno che non siano state causate dallo stesso lavoratore.

<sup>2</sup> FF 1999 8667–8668, 2000 3437, 2001 5245, 2002 437

<sup>4</sup> Il controllo delle ore di lavoro (rilevazione del tempo) deve essere effettuato giornalmente in modo dettagliato per tutti i lavoratori. Tale rilevazione del tempo è costituita dalle seguenti singole posizioni verificabili:

1. l'orario di lavoro ai sensi dell'articolo 12.1 (esclusa la pausa mattutina, compreso il tempo di viaggio)
2. le ore e i giorni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 e 22 del CCL.

*Art. 13, cpv. 1*      **Vacanze**

<sup>1</sup> Diritto generale alle vacanze: il lavoratore ha diritto alle seguenti vacanze:

	lavoratore a salario mensile	Lavoratore a salario orario
dal compimento del 20° anno di età fino al 50° anno compiuto	5 settimane (= 25 giornate lavorative)	10,6 % del salario (corrisponde a 5 settimane di vacanze)
fino al compimento del 20° anno di età e dal 50° anno compiuto	6 settimane (= 30 giornate lavorative)	13 % del salario (corrisponde a 6 settimane di vacanza)

Gli apprendisti hanno diritto a 6 settimane di vacanze per ogni anno di tirocinio.

*Art. 17, cpv. 1 e 14*      **Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, 13.ma mensilità, adeguamenti salariali)**

<sup>1</sup> Per le classi salariali di seguito elencate valgono i seguenti salari base cui il lavoratore ha diritto come salario minimo. Restano riservati i casi particolari ai sensi dell'articolo 17 capoverso 6 del presente contratto. In tutta la Svizzera i salari base per ogni classe salariale ammontano in franchi svizzeri all'ora e al mese a:

Classi salariali	Q	A	B	C
	mese/ora	mese/ora	mese/ora	mese/ora
	4724.-/26.20	4526.-/25.10	4232.-/23.35	3699.-/20.60

<sup>14</sup> **Adeguamento salariale**

1. Per tutte le classi salariali è stato stabilito un aumento generale di 70 franchi al mese, risp. di 40 centesimi l'ora.
2. Per tutte le classi salariali è stato stabilito un aumento individuale in funzione del rendimento di 30 franchi al mese, risp. di 15 centesimi l'ora. La ripartizione della parte salariale individuale in funzione del rendimento tra i singoli lavoratori spetta al datore di lavoro.
3. Per ogni azienda i lavoratori hanno collettivamente diritto alla parte generale e individuale dell'aumento salariale per un importo totale di 100 franchi, risp. di 55 centesimi.

### III

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2002, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17, capoverso 14 del contratto collettivo di lavoro.

### IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2002 e ha effetto sino al 31 marzo 2004.

22 agosto 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz